

Città di Telese Terme



CITTA' DI TELESE TERME

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI LEGALI

**Approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio
Comunale n.2 del 04 febbraio 2016
con modifiche D.C. n.13 del 05 maggio 2016**

INDICE

- ART. 1 – PRINCIPI DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI
- ART. 3 – ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI
- ART. 4 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- ART. 5 - DISCIPLINARE
- ART. 6 – DEROGHE
- ART. 7- REVOCA DEGLI INCARICHI LEGALI
- ART. 8 REGISTRO DEGLI INCARICHI LEGALI
- ART. 9 – SPETTANZE ECONOMICHE
- ART.10 – DOMICILIAZIONE
- ART.11 – ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ
- ART. 12 TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 13 ESECUZIONE DELLE SENTENZE
- ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 15 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
- ART. 16 – PUBBLICITA'
- ART. 17 – NORME DI RINVIO
- ART. 18 – NORME FINALI

Art. 1 – Principi del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi esterni di rappresentanza e di difesa in giudizio da parte dell'Amministrazione in conformità ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
2. Ai fini della difesa tecnica il Comune si avvale in via prioritaria dei propri dipendenti abilitati.
3. In assenza di dipendenti iscritti all'Albo degli avvocati, qualora venga ritenuto opportuno, il Comune utilizza e valorizza le risorse interne, affidando la difesa dell'Ente a Dirigenti e funzionari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 – Modalità di affidamento degli incarichi legali

1. Il Responsabile del servizio competente per materia predispone apposita relazione nella quale evidenzia l'opportunità e/o necessità di adire le vie legali o di resistere in giudizio.
2. Alla Giunta è attribuita l'autorizzazione ad introdurre o a resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio.
La procura alle liti viene sottoscritta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione.
3. Gli incarichi di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Responsabile del Servizio contenzioso previa deliberazione di costituzione in giudizio adottata dalla Giunta Comunale. Al medesimo Responsabile sono demandati tutti gli atti di natura gestionale (sottoscrizione convenzione, impegno di spesa, liquidazione, etc...).
- L'incarico professionale diventa efficace con l'impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria rilasciato in attuazione del nuovo principio di competenza finanziaria "potenziata" o "rafforzata", articolatamente disciplinato negli allegati al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., sia in sede di principi generali (All. n. 1, punto 16) che in sede di principi "applicati" (All. n. 2).
All'uopo il professionista incaricato dovrà indicare un presumibile iter delle prestazioni e della relativa scadenza (esigibilità).
4. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato, a secondo della materia civilistica, penale, lavoristica, tributaria, fiscale ed altre.
5. La scelta del professionista dovrà essere operata seguendo i seguenti criteri:
 - a) Specializzazione per materia dichiarata nel curriculum;
 - b) Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 - c) Foro di competenza;A parità di condizioni stabilite nei precedenti punti a), b), c), viene adottato il principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
6. Il legale può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è facoltà del Responsabile escluderlo dal predetto elenco.
7. Nel momento in cui il legale accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico conferito e di non accettare incarichi da terzi contro il Comune di Telese Terme per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.
8. Lo stesso legale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l'intervenuta causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario qualora le stesse sopravvengano nel corso del rapporto professionale.
9. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo nei casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto; in tali casi, l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Città di Telese Terme

10. Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza sfavorevole per il Comune, il Responsabile del servizio contenzioso è tenuto a valutare, motivandolo, se confermare o meno l'incarico allo stesso legale.

Art. 3 - Elenco degli avvocati esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali esterni è istituito apposito elenco comunale "aperto" dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio in giudizio.
2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune, può essere presentata in ogni tempo e deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, i seguenti elementi:
 - ◆ dati anagrafici e professionali, con indicazione dei nominativi di tutti i componenti, se trattasi di studio associato;
 - ◆ iscrizione all'Albo Professionale, con indicazione della data di decorrenza;
 - ◆ indicazione numero di partita IVA, se soggetto obbligato;
 - ◆ eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori,
 - ◆ insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
 - ◆ insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - ◆ non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine Forense in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - ◆ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - ◆ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
 - ◆ insussistenza, al momento della richiesta di iscrizione, di incarichi giudiziali e/o stragiudiziali contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale;
 - ◆ il ramo di specializzazione e/o le materie di principale attività;
 - ◆ la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente;
 - ◆ l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento ed, in particolare, delle condizioni economiche previste nel successivo art. ;
3. Alla domanda deve essere allegato:
 - a) *curriculum* formativo-professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato e/o svolga prevalentemente la propria attività, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero di R.G. dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.
 - b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
1. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Responsabile del Servizio Contenzioso.
Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'eventuale diniego è disposto dal Responsabile del Servizio Contenzioso con provvedimento tempestivamente comunicato al legale interessato.
3. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curriculum* e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

Città di Telese Terme

4. Per la prima fase di avvio dell'elenco, si terranno in considerazione le istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del relativo Avviso pubblico.

Art. 4 – Cancellazione dall'Elenco

1. Il Responsabile del Servizio Contenzioso, informandone tempestivamente il Sindaco, dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
 - ◆ abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - ◆ abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - ◆ non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - ◆ siano responsabili di gravi inadempienze;
 - ◆ abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
 - ◆ non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi come previsto dall'art. 2, comma 8.
2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al legale.
3. Decorsi almeno 5 anni dal provvedimento di cancellazione, lo stesso legale può chiedere di essere nuovamente iscritto nell'elenco.

Art.5 – Disciplinare

All'atto del conferimento dell'incarico il legale deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui, tra l'altro, si prevede:

- ◆ l'obbligo di aggiornare costantemente l'Amministrazione sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito, trasmettendo i provvedimenti giudiziari, le proprie memorie e quelle della controparte;
- ◆ il compenso concordato secondo i criteri di cui al successivo art. 9;
- ◆ l'indicazione che in ogni caso la parcella deve intendersi onnicomprensiva (compresa la fase esecutiva) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;
- ◆ l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;

All'atto del conferimento dell'incarico, deve essere espressamente dichiarata la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro.

Art. 6 - Derghe

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità o in caso di controversia dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Nella circostanza, potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'albo di cui all'art. 2 del presente regolamento, individuando la migliore soluzione dal punto di vista tecnico ed economico. In ogni caso, il compenso pattuito non potrà superare i limiti tariffari previsti per i procedimenti tariffari di cui trattasi.
2. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art. 7 - Revoca degli incarichi legali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:
 - a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;

Città di Telese Terme

- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 2 comma 8.
- g) venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

1. Il Responsabile del Servizio Contenzioso PROVVEDE ALLA REVOCA. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) determina altresì la cancellazione dall'elenco degli avvocati.

Art. 8 – Registro degli incarichi legali

1. Presso l'Ufficio Contenzioso del Comune è istituito un Registro Informatico degli incarichi legali, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi esterni conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché le altre informazioni relative a ciascun incarico.

Art. 9 – Spettanze economiche

1. Il compenso per l'incarico legale nei giudizi davanti ai Giudici ordinari, amministrativi, tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali viene stabilito nella misura del minimo tabellare di cui al D.M. Giustizia 55/14 o altro Regolamento vigente al momento del conferimento dell'incarico e, comunque, entro i limiti massimi degli importi stabiliti nella seguente tabella:

Valore del giudizio	Importi massimi liquidabili per l'intero giudizio
Cause di valore fino a € 1.100,00	fino ad € 350,00
Cause di valore fino a € 5.200,00	fino ad € 800,00
Cause di valore fino a € 26.000,00	fino ad € 2.000,00
Cause di valore fino a € 52.000,00	fino ad € 2.500,00
Cause di valore fino a € 260.000,00	fino ad € 5.000,00
Cause di valore fino a € 520.000,00	fino ad € 8.000,00
Cause di valore fino a € 1.000.000,00	fino ad €10.000,00
Cause di valore fino a € 2.000.000,00	fino ad €15.000,00
Cause di valore fino a € 4.000.000,00	fino ad €20.000,00
Cause di valore fino a € 8.000.000,00	fino ad €25.000,00
Cause di valore fino a € 16.000.000,00	fino ad €30.000,00
Cause di valore fino a € 32.000.600,00	fino ad €35.000,00
Cause di valore oltre € 32.000.000,00	fino ad €40.000,00
Cause di valore indeterminabile innanzi al Giudice di Pace	fino ad € 650,00
Cause di valore indeterminabile di difficoltà bassa innanzi alle altre Magistrature in primo grado	fino ad € 2.500,00
Cause di valore indeterminabile di difficoltà media innanzi alle altre Magistrature in primo grado	fino ad € 3.500,00
Cause di valore indeterminabile di difficoltà alta innanzi alle altre Magistrature in primo grado	fino a 4.000,00
Cause di valore indeterminabile di particolare importanza innanzi alle altre Magistrature in primo grado	Fino a € 6.000,00
Procedimenti speciali, esecutivi e tavolari	Gli importi sopra riportati sono ridotti del 20%
Cause innanzi alle Magistrature superiori (Corte d'Appello,	Gli importi sopra riportati sono

Città di Telese Terme

Consiglio di Stato e Corte di Cassazione)	incrementati del 20%
---	----------------------

2. I compensi massimi individuati al comma 1 sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.P.A. e ritenuta di acconto); i suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).
3. In caso di ricorso amministrativo con istanza cautelare, in considerazione della maggiore attività legale richiesta, l'importo massimo determinato in tabella è maggiorato del 20%.
4. Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, fatta salva l'applicazione del minimo tabellare (D.M. 55/14), il limite massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell'importo stabilito per il giudizio principale. La maggiorazione dell'importo massimo del compenso nella misura del 20% si applica anche per ogni ricorso o costituzione avverso ricorso per motivi aggiunti e per ogni chiamata di terzo, fatto salvo eventuale diverso accordo con il professionista.
5. In caso di soccombenza della controparte e/o di rinuncia agli atti con condanna della controparte alla rifusione di spese legali in misura maggiore di quella concordata, il legale ritiene i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente
6. In caso di soccombenza dell'Ente il compenso pattuito è ridotto del 20%.
7. Qualora un legale subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze secondo il minimo del tariffario e nella misura massima indicata in tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.
8. Il legale incaricato ha l'obbligo di richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali.
9. Le somme pattuite saranno corrisposte al legale, previa presentazione della notula e regolare fattura fiscale per il 30% entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di incarico e per il restante 70% sulla base dell'attività effettivamente svolta, con periodicità non inferiore all'anno, con saldo entro 90 giorni dalla cessazione del grado di giudizio per cui l'incarico viene conferito.
10. Gli acconti per le spese di iscrizione a ruolo e di notifica potranno essere indicati all'atto del conferimento dell'incarico.
11. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.
12. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) e d), non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

Art. 10 – Domiciliazione

1. L'eventuale domiciliatario viene individuato dal legale che lo comunica all'Amministrazione.
2. I costi di domiciliazione non saranno rimborsati, salvo che non siano stati preventivamente concordati e previa presentazione di fattura quietanzata dal domiciliatario.

Art. 11 – Estensione delle attività

1. Qualora ne ravvisi l'utilità, ai fini dell'acquisizione di ogni e qualsivoglia ulteriore elemento utile da far valere in giudizio, l'Amministrazione può disporre l'estensione dell'incarico mediante conferimento al legale individuato di ulteriori attività, connesse all'incarico principale.
2. L'entità del compenso per l'estensione degli incarichi di cui al comma precedente viene concordata tra le parti, nel rispetto dei criteri di congruità e proporzionalità.

Art. 12 – Transazione delle controversie

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente, secondo le modalità di seguito indicate:
 - ◆ per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito a mezzo di un difensore esterno, lo stesso legale è tenuto ad inviare una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
 - ◆ L'Amministrazione Comunale, valutata la convenienza per il Comune di addivenire ad una transazione, invita il legale di parte a stilare lo schema di atto di transazione e di rinuncia che formerà oggetto di proposta di deliberazione di Giunta Comunale.
 - ◆ Per la stipula dell'atto di transazione non è dovuto alcun compenso al legale incaricato.

Art. 13 – Esecuzione delle sentenze

1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, la Giunta Comunale valuta l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi.
2. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procede, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000, al riconoscimento del debito fuori Bilancio, anche più volte durante l'esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

Art. 14- Trattamento dei dati

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Albo nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.Lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 15 – Disposizioni organizzative

Gli Uffici sono tenuti a fornire al legale, per il tramite del Responsabile del Servizio, nei tempi indicati, tutti i chiarimenti, gli elementi conoscitivi e i documenti necessari per l'adempimento dei compiti assegnati.

In difetto, lo stesso Responsabile segnala tempestivamente l'inadempienza al Segretario Generale per i provvedimenti del caso.

Gli Uffici sono anche tenuti immediatamente a fornire, a richiesta, i relativi supporti tecnici e professionali necessari ai fini dell'adempimento dei compiti di difesa dell'Amministrazione.

Art. 16 – Pubblicità

1. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda, redatta in apposito modulo, messo a disposizione dal Comune.
2. L'avviso per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco di avvocati esterni di cui al presente regolamento, verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line sul sito web del Comune di Telese Terme.
3. L'elenco dei professionisti, precedentemente formato, è pubblico ed è consultabile sullo stesso sito web.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

Città di Telese Terme

Art. 18 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.